

Codice A1604B

D.D. 14 settembre 2021, n. 583

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476 - ubicato nel Comune di San Benigno Canavese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 583/A1604B/2021

DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476 - ubicato nel Comune di San Benigno Canavese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Benigno Canavese (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 14 maggio 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 106 del 13 maggio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476 - situato nel medesimo Comune di San Benigno Canavese - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 12, particella catastale: n. 452.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Il pozzo in esame è ubicato nell’abitato di San Benigno Canavese, a Nord-Ovest del concentrico principale, in sinistra orografica del torrente Malone, ad una quota di 214 metri s.l.m.. Nell’area in cui è localizzata l’opera di presa, il territorio - a prato e di proprietà del gestore S.M.A.T. S.p.A. - è delimitato verso l’esterno tramite recinzione; all’interno dell’area recintata sono presenti - oltre al pozzo, protetto in superficie da un manufatto sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all’interno in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi - anche un edificio a servizio dell’acquedotto e un serbatoio idrico a torre.

L’assetto litostratigrafico di questo settore di pianura è contraddistinto dalla sovrapposizione di due distinti complessi: il primo, e più superficiale, comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi

fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore, formati essenzialmente da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose. I depositi topograficamente più elevati presentano in superficie un paleosuolo argilloso che, se conservato, garantisce una protezione naturale alle sottostanti falde idriche perché riduce la possibilità di infiltrazione; i depositi più recenti, invece, sono distribuiti lungo i principali corsi d'acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile. La permeabilità relativa del complesso superficiale è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi di origine fluviale e fluvio-glaciale rappresenta il sistema acquifero superficiale, contenente una falda idrica a superficie libera che si colloca ad una profondità di circa 3-4 metri dal piano-campagna, con oscillazioni di carattere stagionale ed è caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale.

Il secondo complesso, riferibile al Villafranchiano, è formato, in prevalenza, da depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del complesso Villafranchiano, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute varie falde idriche in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

Il pozzo in esame, profondo circa 100 metri dal piano-campagna, filtra tra -34 e -38 metri, tra -42 e -46 metri e tra -74 e -78 metri e ha una portata di esercizio di 12 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/04/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/04/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 194-195 metri s.l.m., ovvero a -19-20 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, la captazione risulta a norma.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 12 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato. Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato sono stati analizzati i risultati, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sul pozzo; l'interpretazione della prova ha consentito di definire la relazione numerica che lega la portata erogata dal pozzo alla corrispondente perdita di carico misurata dal valore stabilizzato dell'abbassamento di livello idrico rispetto alla situazione indisturbata. Inoltre, in mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale e dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; la stessa è stata pertanto delimitata, in via cautelativa, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno al pozzo, per una superficie di 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e

rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 4.072,637 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 8.785,720 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 - COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo TO-P04476 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia individuata ricade in un contesto urbanizzato, caratterizzato da edifici a destinazione residenziale, da reti e collettori fognari e da strade asfaltate dotate di sistemi di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche mediante scorrimento a gravità, impedendo ristagni in superficie; non sono invece presenti aree agricole e, pertanto, non è stato ritenuto necessario predisporre uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari secondo quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 8 febbraio 2021, ha trasmesso al Comune di San Benigno Canavese (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476, ubicato nel medesimo Comune di San Benigno Canavese e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di San Benigno Canavese (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ciriè - valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti - con nota in data 11 marzo 2021, ha comunicato che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, verifica le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata, sia presso il pozzo stesso (acqua grezza), sia in diversi punti della rete di distribuzione del Comune di San Benigno Canavese sottoposta a trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro. Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che le analisi effettuate sui campioni prelevati nel 2020 sono risultate conformi per i parametri chimici e microbiologici ricercati.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 maggio 2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, dal momento che l'area ricade in un contesto urbanizzato.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano

dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; le stesse misure cautelative e di manutenzione dovranno essere previste anche per i parcheggi pubblici e privati;

- in relazione agli edifici ricadenti nell'area di salvaguardia, è necessario che venga verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzino combustibili gassosi;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 27 maggio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile identificato dal codice univoco TO-P-04476, ubicato nel Comune di San Benigno Canavese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'edificio contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- la presenza di strutture residenziali, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a possibili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 8 febbraio 2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di San Benigno Canavese (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476, ubicato nel medesimo Comune di San Benigno Canavese e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ciriè - in data 11 marzo 2021 - prot. n. 0025150;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 3 maggio 2021 - prot. n. 40831;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n.

106, in data 13 maggio 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 14 maggio 2021 - prot. n. 0001659/2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile - identificato dal codice univoco TO-P-04476 - ubicato nel Comune di San Benigno Canavese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A.), è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 - COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo TO-P04476 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 12 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Benigno Canavese (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'edificio contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Benigno Canavese - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di San Benigno Canavese, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente

provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a possibili stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)


Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola_7_-_Planimetria_AdS.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



● Pozzo TO-P-00476
Foglio 12 particella 452
Coord. WGS84/UTM 32N: 404239 E; 5008959 N

➡ Linee di flusso della falda idrica a superficie libera
□ Catasto Terreni Comune di San Benigno Canavese

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
San Benigno C.se	12	452p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
San Benigno C.se	12	110p. - 111p. - 112p. - 113p. - 449p. - 450p. - 451p. - 452p. - 502p. - 987p. - 988p. - 1010p. - 1267p. - 1268p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
San Benigno C.se	12	110p. - 111p. - 112p. - 113p. - 363p. - 449p. - 450p. - 451p. - 452p. - 502p. - 503p. - 513p. - 516p. - 521p. - 523p. - 525p. - 528p. - 985p. - 987p. - 988p. - 1010p. - 1098p. - 1266p. - 1267p. - 1268p. - 1271p. - 1275p. - 1276p. - 1277p. - 1278p. - 1280p. - 1292p. - 1294p.